

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 845/2024 del 08/10/2024

| | |
|---|-----------------|
| <i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE | |
| Oggetto: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL'ANZIANITÀ, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 20/09/2001, AD UNA UNITÀ DI PERSONALE DELL'AZIENDA DI CUI ALLA NOTA PROT. N.32645 DEL 01.10.2024. | |
| Proposta di delibera: 1618/24 del: 07/10/2024 | |
| L'Estensore: BALDINI GIULIA | Data 07/10/2024 |
| Il Responsabile del Procedimento: FRONTINI ELISABETTA | Data 07/10/2024 |
| Il Dirigente della U.O.: | |
| Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio. | |
| Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole | |
| Il Direttore Sanitario Parere Favorevole | |
| Il Commissario Straordinario: | |

Il Direttore f.f. della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo n. 679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nella parte in cui prescrive che nei provvedimenti i dati identificativi degli interessati vengano assoggettati a pseudonimizzazione o minimizzazione;
- PREMESSO che con nota prot. n. 32645 del 01.10.2024, una unità di personale dell’Azienda, ha richiesto un periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per motivi di famiglia, dal 08.10.2024 al 08.12.2024;
- CONSIDERATO che l’art. 12, comma 1 del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 07.04.1999 prevede che: *“Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata complessiva di dodici mesi in un triennio.”*;
- che il comma 7 dell’articolo sopra citato prevede inoltre: *“Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto di alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 29 del CCNL 01.09.1995”*;
- che con nota prot. n. 33161 del 3.10.2024, il Direttore della Dipartimento a cui l’unità afferisce, ha espresso il proprio nulla osta a riguardo;
- RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto:
- ✓ di poter concedere, in accoglimento alla richiesta acquisita al Protocollo generale con nota prot. n. 32645 del 01.10.2024, ad una unità di personale dell’Azienda a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per motivi di famiglia, dal 08.10.2024 al 08.12.2024, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del CCNL del comparto sanità stipulato il 20/09/2001;
 - ✓ di dare atto che l’unità di personale di cui trattasi, al rientro in servizio, non potrà usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui all’art. 12, comma 8 lett. a) e b) del CCNL del comparto sanità stipulato il 20/09/2001, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c);

- ✓ di dover risolvere il rapporto di lavoro, a decorrere dal 09.12.2024, o comunque dal primo giorno utile per il rientro in servizio, nei confronti della unità di personale medesima qualora, salvo caso di comprovato impedimento, la stessa non si presenti per riprendere il servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;
- ✓ di dare atto che durante il periodo di aspettativa non è consentito svolgere all'unità di personale di cui trattasi alcun tipo di attività lavorativa, ferma restando la sussistenza, anche nel periodo di aspettativa, del regime di incompatibilità, che vincola tutti i pubblici dipendenti, stabilito dall'art. 60 del T.U. n.3/1957 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ di dare atto che gli effetti del presente atto non comportano costi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di concedere, in accoglimento alla richiesta acquisita al Protocollo generale con nota prot. n. 32645 del 01.10.2024, ad una unità di personale dell'Azienda a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi di famiglia, dal 08.10.2024 al 08.12.2024, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del CCNL del comparto sanità stipulato il 20/09/2001;
- di dare atto che l'unità di personale di cui trattasi, al rientro in servizio, non potrà usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui all'art. 12, comma 8 lett. a) e b) del CCNL del comparto sanità stipulato il 20/09/2001, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c);
- di risolvere il rapporto di lavoro, a decorrere dal 09.12.2024, o comunque dal primo giorno utile per il rientro in servizio, nei confronti della unità di personale medesima qualora, salvo caso di comprovato impedimento, la stessa non si presenti per riprendere il servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;
- di dare atto che durante il periodo di aspettativa non è consentito svolgere all'unità di personale di cui trattasi alcun tipo di attività lavorativa, ferma restando la sussistenza, anche nel periodo di aspettativa, del regime di incompatibilità, che vincola tutti i pubblici dipendenti, stabilito dall'art. 60 del T.U. n.3/1957 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- di dare atto che gli effetti del presente atto non comportano costi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

di comunicare il contenuto del presente provvedimento all'unità di personale interessata, nonché alle UU.OO e/o Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti consequenziali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D.L. vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTÙ dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio.